

GRUPPO LUNELLI

POLICY di GRUPPO Pubblicità e Sponsorizzazioni



GRUPPO LUNELLI

POLICY PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1) INTRODUZIONE e SCOPO

Uno dei fattori chiave della reputazione e dell'immagine del Gruppo Lunelli è la capacità di essere presente nel mercato con lealtà, correttezza, onestà ed integrità, e nel rispetto di leggi, regolamenti, standard internazionali e linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al business di tutte le Società del Gruppo Lunelli.

A tal fine il Gruppo Lunelli ha deciso di adottare una serie di Policy di Gruppo, inclusa la presente Policy "Pubblicità e Sponsorizzazioni", per fornire un quadro di riferimento in ottemperanza ai principi e valori del Codice Etico di Gruppo e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalle singole società appartenenti al Gruppo Lunelli.

Ai fini della presente policy, per "Gruppo Lunelli" si intendono la società Lunelli S.p.A. e le seguenti società dalla stessa direttamente controllate: Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Bisol Desiderio & Figli S.r.l., Cedral Tassoni S.p.a. Salò, Tenute Lunelli Soc. Agr. S.r.l., Surgiva F.lli Lunelli S.p.A., Segnana F.lli Lunelli S.r.l., Locanda Margon S.r.l., Elle52 Investimenti S.r.l. e la società Gruppo Lunelli S.r.l.

Con la presente Policy si intendono dunque definire i criteri, le modalità e le regole di comportamento che devono essere eseguite da tutto il personale aziendale coinvolto nella gestione delle attività di pubblicità e/o di sponsorizzazione concordate dalla Società con soggetti esterni nella sfera delle proprie finalità istituzionali e volte alla prevenzione dei rischi connessi alla commissione dei seguenti reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

- Reati contro la PA e in particolare i reati di corruzione, induzione indebita e concussione;
- Reati tributari
- Reati in materia di corruzione tra privati.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a:

- "sponsorizzazioni" intese come tutte quelle iniziative contrattuali consistenti nell'associazione della denominazione sociale, del marchio o di uno specifico prodotto aziendale ad un particolare evento o soggetto, nell'intento di promuovere la notorietà e l'immagine dell'azienda, di un suo marchio o specifico prodotto beneficiando delle potenzialità comunicative dell'evento o del soggetto sponsorizzato, a fronte del versamento di un corrispettivo economico da parte dell'azienda e/o la fornitura di un prodotto e/o servizio aziendali. Gli eventi o i soggetti sponsorizzati con finalità commerciali possono rientrare, a titolo esemplificativo, in iniziative di carattere sportivo, culturale, sociale, in manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche, televisive o diffuse nella rete, nonché in personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della comunicazione in genere.
- "pubblicità" intesa come ogni forma di comunicazione, mediante canali tradizionali (radio, TV, stampa) o mediante altri canali (web, digitali, eventi, social media) volti alla promozione e propaganda diretta al pubblico per ottenere la preferenza dell'acquisto dei servizi o prodotti aziendali.

3) DESTINATARI

Debbono considerarsi Destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari") tutti i soggetti che operano a favore o per conto del Gruppo Lunelli, ovvero:

- I dipendenti;
- I membri dell'Organo Amministrativo e degli Organi sociali;
- In generale tutti i collaboratori, e soggetti anche esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Gruppo Lunelli, inclusi partner commerciali e consulenti.

4) REGOLE DI COMPORTAMENTO

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività sopra descritte sono tenuti al rispetto della presente Policy, delle regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle regole comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché le previsioni di legge esistenti in materia.

In particolare, il Gruppo Lunelli si ispira ai criteri di lealtà, trasparenza, correttezza ed efficienza ed è fatto divieto di:

- utilizzare le pubblicità/ sponsorizzazioni con finalità corruttive, offrendo, direttamente o indirettamente, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con il Gruppo Lunelli rapporti e relazioni, o comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, allo scopo di trarne indebiti vantaggi;
- utilizzare le pubblicità/ sponsorizzazioni con finalità corruttive, offrendo direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente con la PA da non più di tre anni, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni, allo scopo di trarre indebiti vantaggi;
- di erogare sponsorizzazioni a (o pubblicità in favore di) partiti politici o loro rappresentanti che possano creare conflitti di interesse;
- di erogare sponsorizzazioni a (o pubblicità in favore di) soggetti che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- di erogare sponsorizzazioni a (o pubblicità in favore di) soggetti che si propongono o promuovono qualsiasi tipo di violenza, fisica o psicologica, tra cui quelle basate sulle discriminazioni di sesso, genere, orientamento sessuale, disabilità, etnia, religione.

Gli omaggi di prodotti del Gruppo Lunelli che siano di modico valore o siano comunque erogati nell'ambito di normali relazioni di cortesia non rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy, e possono essere ammessi secondo le prassi in uso, ma sempre purché non aventi finalità corruttiva o distorsiva.

Le spese di pubblicità/ sponsorizzazione devono rispettare il principio della documentazione del costo.

Tutti i pagamenti effettuati per le pubblicità/ sponsorizzazioni devono essere registrati in modo esatto dalle competenti funzioni aziendali e risultare nei libri e nei registri contabili dal momento che deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento dell'operazione.

Ogni pagamento relativo i contratti di pubblicità/ sponsorizzazione deve disporre di un adeguato supporto documentale al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le regole di condotta disciplinate nel presente documento sono adottate:

- per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia;
- a tutela del Gruppo Lunelli, per eventuali responsabilità che sullo stesso possano ricadere per i reati commessi da soggetti allo stesso riconducibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sponsorizzazioni possono essere attuate rispetto a specifici settori o ambiti di intervento che possono avere sia finalità puramente commerciali, finalizzate quindi alla promozione dei prodotti,

servizi e marchi del Gruppo Lunelli, sia finalità di tutela degli interessi pubblici o sociali rispetto ai quali il Gruppo Lunelli è sensibile (ambiente, cultura, arte, assistenza, salute e altre attività di sostegno che siano rappresentative dei valori e dei principi della Società.

Nelle attività di promozione delle campagne pubblicitarie è fatto divieto di promuovere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e le espressioni di natura discriminatoria (aventi ad oggetto genere, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali, ecc); di promuovere pubblicità collegata a materiale pornografico o di materiale volto a promuovere direttamente o indirettamente giochi d'azzardo.

È assolutamente vietato concludere contratti di pubblicità/ di sponsorizzazione qualora nei messaggi pubblicitari si ravvisi un pregiudizio o danno all'immagine del Gruppo Lunelli.

5) SEGNALAZIONI

L'effettiva operatività dei canali di segnalazione di illeciti, anche con riferimento all'eventuale violazione della presente policy, costituisce condizione essenziale per garantire l'efficace prevenzione e repressione di illeciti che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Si ribadisce quindi ai Destinatari l'importanza di segnalare tali illeciti, nel rispetto del principio di veridicità della segnalazione e della buona fede, anche in merito a fenomeni connessi al rischio di commissione di illeciti nell'ambito della gestione delle pubblicità/ sponsorizzazioni ovvero di violazione delle regole e procedure stabilite dal Gruppo Lunelli per la loro prevenzione.

A tal proposito, si ricorda che il Gruppo Lunelli dispone di una specifica Procedura Whistleblowing di Gruppo, cui si rinvia. Tale Procedura garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e la sua tutela da eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori in cui lo stesso dovesse incorrere a causa dell'avvenuta segnalazione.

6) DIFFUSIONE

La Direzione garantisce alla presente Policy la massima diffusione tra i Destinatari, assicurando in tal modo che le indicazioni in essa contenute siano comprese ed attuate da tutto il personale dipendente e dai soggetti anche terzi che, a vario titolo, collaborino con il Gruppo Lunelli operando nel suo interesse o vantaggio.

Con riferimento a questi ultimi, il Gruppo Lunelli provvede inserendo clausole contrattuali che impegnino i terzi al rispetto dei principi contenuti nella presente Policy.